COMUNE DI NURECI

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Via Ungheria, 31 – 09080 Nureci
Tel. 0783-96646 | Fax 0783 96646 | CF: 80007460951| P.IVA: 00502060957
E-mail protocollo@comune.nureci.or.it | protocollo@pec.comune.nureci.or.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO

APPROVATO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 03 DEL 12.05.2026

I N D I C E

Art. 1 **Oggetto del regolamento, finalità dell'intervento**

Art. 2 **Destinatari e requisiti di accesso**

Art. 3 **Richiesta di integrazione retta e istruttoria**

Art.4 **Istruttoria della richiesta**

Art. 5 **Determinazione della capacità economica dell'utente beneficiario**

Art.6 **Determinazione quota sociale a carico del Comune quale integrazione retta**

Art. 7 **Quantificazione della quota di compartecipazione da parte dell'utente beneficiario**

Art.8 **Determinazione della quota alberghiera della retta e contributo economico per l'integrazione**

Art. 9 **Pagamento della retta alle strutture**

Art. 10 **Verifiche**

Art. 11 **Recuperi e rivalse**

Art. 12 **Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Art. 13 **Norme transitorie**

Art. 14 **Riferimenti normativi**

ART. 1) Oggetto del regolamento, finalità dell'intervento

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi economici a carico del Comune finalizzati all'integrazione delle rette di inserimento di persone adulte e anziani, in strutture assistenziali e socio sanitarie regolarmente autorizzate, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
2. Tali disposizioni sono finalizzate all'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, secondo criteri differenziati sulla base della situazione economica equivalente e della composizione del nucleo familiare.
3. L'integrazione della retta di inserimento viene garantita dal Comune, secondo le modalità e i criteri contenuti nel presente regolamento, salvo che la competenza all'intervento e il relativo onere, in base alle vigenti disposizioni, non sia di spettanza di altri enti.
4. L'utente ha diritto a *richiedere* la prestazione sociale agevolata ma non ha automaticamente diritto all'integrazione comunale.

5. l Comune, **nei limiti delle disponibilità di bilancio**, garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale. La quota sanitaria viene finanziata interamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
6. L'intervento si pone la finalità di garantire la copertura delle spese di inserimento e della quota spese personali (di seguito definite retta) per i soggetti in favore dei quali si renda necessario il ricovero presso strutture residenziali o semiresidenziali, attraverso l'assunzione dell'onere di integrazione della retta.
7. **La scelta della struttura residenziale** dovrà essere concordata con gli operatori di riferimento, privilegiando le strutture convenzionate, i posti accreditati con la Regione Sardegna e **di minor impatto economico**, salvaguardando, comunque, le indicazioni del progetto educativo- assistenziale individualizzato.
8. Il Servizio sociale provvede a fornire informazioni sulle risorse esistenti e a supportare la persona e la sua famiglia nella valutazione della risposta più adeguata ai bisogni dell'anziano o del disabile; il contratto per l'inserimento nella struttura si conclude tra il diretto interessato o suoi familiari o l'Amministratore di Sostegno e la struttura stessa.
 Sono fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione comunale sia titolare di una misura di protezione a favore dell'anziano o del disabile.

ART. 2) Destinatari e requisiti di accesso

Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziali vengono coordinati con le misure ed i criteri previsti dalla legge 328/2000 e devono essere erogati nel rispetto dei principi di equità, imparzialità e trasparenza.

1. Destinatari dell'integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale da parte del Comune sono i cittadini residenti a Nureci aventi i seguenti requisiti:

 - **residenza anagrafica** nel Comune di **Nureci** prima del ricovero (ultima residenza anagrafica ai sensi

dell'art. 6, comma 4, L. 328/00 "*Per i soggetti per i quali si renda necessario il*

ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica").

- **ultra sessantacinquenni** la cui **non autosufficienza fisica** o psichica sia stata accertata dalle aziende ATS (Commissione sanitaria per l'invalidità civile e l'accompagnamento);

oppure

- **persone con disabilità con riconoscimento di portatore di handicap** in stato di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della **Legge n.104/92**.
- con regolare **autorizzazione** rilasciata dalla Unità di Valutazione Territoriale (**UVT**) della ATS in quanto si trovano nella necessità di ricorrere ad un servizio residenziale per rispondere a specifici bisogni di integrazione socio-sanitaria.
- in situazione di **disagio economico** e per tale motivo non siano in grado di sostenere la spesa per il pagamento della retta di inserimento in una struttura sociosanitaria (RSA o Comunità integrata - ex casa protetta), quale quota sociale.

2. Costituiscono **requisiti d'accesso** all'intervento di natura economica ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:

Il beneficiario:

a) deve avere una situazione reddituale non sufficiente a coprire il costo dell'intera retta;

b) non avere un **ISEE superiore a € 9.360,00**. Tale valore **è comprensivo, se del caso, della componente aggiuntiva come** previsto dall'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. n.159/2013.;

c) non avere un valore del **patrimonio mobiliare**, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di **euro 6.000**,**00**, accresciuta di **euro 2.000,00** per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di **euro 10.000**,**00**. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di **euro 7.500,00** per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;

d) non essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, anche in quota con altri soggetti, su tutto il territorio nazionale **fatta eccezione della casa di abitazione**, destinata ad abitazione principale, se occupata dal coniuge e/o da figli a condizione che il valore catastale della casa non sia superiore a **€ 100.000,00**;

e) al fine dell'eventuale intervento economico comunale, la casa di abitazione, destinata ad abitazione principale, se non occupata dal coniuge e/o da figli e altri diritti reali nella titolarità dell'utente solo in vita devono essere messi **in regime fruttifero da parte dell'assistito** al fine di coprire la quota sociale della retta di ricovero. La casa di abitazione, destinata ad abitazione principale, se non occupata dal coniuge e/o da figli che non sia stata affittata (con regolare contratto registrato) per giustificati motivi (i quali devono essere valutati dai Servizi sociali del Comune,) deve essere priva degli allacci alle utenze elettriche ed idriche;

f) **non aver donato** in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile (figli, fratelli, coniuge ecc.), nell'ultimo triennio, **immobili** o diritti reali su immobili per un valore catastale complessivo superiore a € 25.000,00;

g) **non aver ceduto a titolo oneroso** in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile (figli, fratelli, coniuge ecc.), nell'ultimo triennio**, immobili** o diritti reali per un valore catastale complessivo superiore a € 25.000,00;

h) non aver donato – nell'ultimo triennio, **beni mobiliari** del valore complessivo superiore a € 25.000,00;

3. I parenti in linea retta entro il primo grado (**coniuge e figli**) che compongono la rete di sostegno del beneficiario non devono essere in grado di intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero, secondo i criteri definiti al successivo art. 5);

4. La non ricorrenza di uno solo dei suddetti criteri, determina l'inammissibilità della domanda di cui al presente articolo, **fatta eccezione per eventuali deroghe**, disposte su motivata relazione dei Servizi Sociali.

ART. 3) Richiesta di integrazione alla retta e istruttoria

1. La richiesta di integrazione della retta dovrà essere presentata dal beneficiario dell'intervento o un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno, all'ufficio protocollo comunale, secondo il modulo predisposto dall'Ufficio Assistente Sociale del Comune.

2. La richiesta suddetta dovrà essere resa ai sensi del DPR n.445/2000 (con allegata copia del documento di identità) e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica e patrimoniale del beneficiario dell'intervento, pena il non accoglimento della richiesta stessa.

3. La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Verbale di inserimento presso una struttura residenziale (RSA o Comunità integrata) rilasciato dell'UVT della ATS. Certificazione di cui al precedente art.2 punto 1).

b) Copia del documento di identità del richiedente (familiare di riferimento, ADS, tutore o curatore).

c) Copia del documento di identità del beneficiario del servizio.

d) **Certificazione ISEE sociosanitario residenziale in corso di validità** (da richiedere presso i CAF, Patronati, o altri soggetti abilitati). l'ISEE ha validità dal momento della presentazione e sino al 15 gennaio dell'anno successivo (come previsto dal DLGS N.159/2013).

e) L'aggiornamento dell'ISEE avviene allo scadere della validità dell'attestazione. L'ufficio invita l'utente alla regolarizzazione che deve avvenire entro trenta giorni.
La mancata presentazione della dichiarazione ISEE entro i trenta giorni comporta l'inserimento dell'utente nella fascia massima di contribuzione con retta a totale carico dell'utente.

f) Eventuale altra documentazione necessaria al fine della determinazione dell'importo della quota a carico dell'utente o dei parenti tenuti agli alimenti.

g) Altra documentazione a corredo dell'istanza (copia del decreto di nomina di Amministratore di sostegno, Tutore o Curatore, rilasciato dal Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario).

4. Il beneficiario dell'intervento o un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno, dovrà

dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, sia attraverso il sistema informativo del Ministero delle finanze o attraverso controlli diretti da parte del Comune presso gli enti previdenziali o altri.

5. Durante il periodo di erogazione del beneficio il Servizio sociale comunale potrà effettuare verifiche atte ad accertare il persistere o meno della condizione economica. In caso di variazione della situazione economica l'importo della quota di compartecipazione al pagamento della retta verrà rivalutato.
6. Il familiare di riferimento dovrà assumersi l'onere del pagamento mensile della retta dovuta direttamente alle strutture residenziali (RSA o Comunità integrata ex casa protetta) ove viene inserito il beneficiario dell'intervento, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento. Il Comune provvederà al pagamento dell'integrazione della retta sino alla concorrenza complessiva dell'importo con provvedimento di liquidazione a favore della ditta che gestisce la struttura di accoglienza.
7. Nel caso in cui il Comune, invece, abbia stipulato una convenzione (come p.es. con l'AIAS) con la struttura protetta, il familiare di riferimento provvederà a versare al Comune la quota dovuta come compartecipazione alle spese per l'inserimento in struttura e a trasmettere la ricevuta di versamento effettuato all'Ufficio di servizio sociale comunale per il tramite dell'Ufficio protocollo. In questa fattispecie il Comune provvederà al pagamento della retta per intero con provvedimento di liquidazione a favore della ditta che gestisce la struttura di accoglienza.

ART. 4) Istruttoria della richiesta

1. L'istruttoria della richiesta di integrazione al pagamento della retta è effettuata dall'assistente sociale responsabile del procedimento la quale svolge la prima analisi sulla base della documentazione presentata.
2. Non saranno accolte le richieste pervenute incomplete e senza la prescritta documentazione ISEE necessaria al fine della determinazione dell'importo della quota a carico dell'utente beneficiario e senza il verbale di autorizzazione all'inserimento rilasciato dall'UVT della ATS.
3. Inoltre non verranno accolte le richieste di integrazione al pagamento della retta nel caso in cui la struttura scelta non sia in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune competente per il territorio o di accreditamento con la ATS di competenza.
4. L'ufficio, esaminata la richiesta e la relativa documentazione, adotta una determina nella quale viene stabilita la decorrenza del beneficio, la durata dell'intervento, l'importo della quota a carico del beneficiario, nonché l'importo a carico dell'Amministrazione comunale con il relativo impegno di spesa.

5. Successivamente l'Ufficio di Servizio sociale, con apposita comunicazione scritta, rende noto quanto stabilito nella succitata determinazione al diretto interessato o a un suo familiare di riferimento o all' Amministratore di Sostegno, nonché alla struttura residenziale di accoglienza.
6. Nel caso di proroga dell'intervento da parte dell'UVT della ATS, il Comune adotterà apposita determina con ulteriore impegno di spesa relativo al periodo prorogato.

ART. 5) Determinazione della capacità economica dell'utente beneficiario

1. Per la definizione dei criteri di compartecipazione previsti dal presente regolamento sono stati utilizzati come base normativa il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii.
2. La determinazione della capacità economica del beneficiario avviene con riferimento a:
 a) **ISEE socio sanitario residenziale**, così come previsto dall'art.2 c.4 del D.P.C.M. n° 159/2013 che

stabilisce “L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria all’art.6.”
In particolare il suddetto D.P.C.M. all’art.2 c.3 stabilisce: *“per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole*”:

- non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c) che stabiliscono:
 ***lett.b)** - nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;*
 ***lett. c)** - alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a);*

b) Laddove il beneficiario, facendo riferimento alle proprie entrate ed al proprio patrimonio, non sia in grado oggettivamente di provvedere al pagamento della retta di ospitalità, ma abbia parenti in linea retta entro il primo grado (**coniuge e figli**), questi **sono tenuti a compartecipare, ai sensi del DPCM n. 159/2013 art. 6 comma 3**, in ragione della loro situazione economica desunta dall’ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali dell’utente e della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU per prestazioni socio sanitarie residenziali).
In particolare **i figli** concorrono al pagamento della retta nei limiti della quota di compartecipazione calcolata con le modalità previste all’allegato 2 del DPCM n. 159/2013, ovvero ciascun figlio concorre fino al valore della propria componente aggiuntiva presente nell’ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali del beneficiario.
Il coniuge partecipa in solido con i figli alla spesa del beneficiario per il valore della propria componente aggiuntiva, calcolata d’ufficio in base alle medesime modalità dell’allegato 2 del DPCM n. 159/2013 sulla base della DSU del beneficiario per prestazioni socio sanitarie residenziali del beneficiario.

c) **Trattamenti economici esenti IRPEF**. La frequenza a tempo pieno della struttura residenziale che ospita l’utente in via stabile, infatti, rende coerente il fatto che la partecipazione al costo avvenga **sommando all’ISEE** eventuali **trattamenti economici esenti IRPEF** percepiti dal beneficiario dell’intervento, (come da Sentenza del Consiglio di Stato n° 5348 del 9 luglio 2015) quali:

- indennità di accompagnamento e pensione/assegno di invalidità, pensione sociale; - rendite INAIL, INPS o di altro ente, ossia *tutti gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore di situazioni di disabilità, quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo ex leggi nn. 21/92 e 229/05 e tutte quelle altre che possono identificarsi a tale titolo.*

L’assistito contribuisce quindi alla copertura della retta residenziale con l’ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove sia consentito dalla normativa specifica.

ART.6) Determinazione della quota sociale a carico del comune quale integrazione della retta

1. L'art. 6 c.4 della legge n.328/2000 stabilisce che:" per *i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica*".
2. Qualora l'anziano o persona con disabilità non possieda le risorse economiche necessarie per il pagamento della retta **intesa esclusivamente per la quota socio assistenziale** di ricovero in struttura, il Comune provvederà **all'integrazione parziale o totale della somma** necessaria mancante e sino alla concorrenza della spesa complessiva mensile, come meglio specificato nell'art. 7).
3. L'eventuale integrazione della retta da parte del Comune di residenza rimane a carico di quest'ultimo anche nel caso che la persona inserita in struttura ottenga, successivamente all'inserimento, la residenza del Comune nel quale insiste la struttura, così come previsto dall'art.45 c.2 del DPR n°4/2008 "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge regionale n°23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione.

4. Nel caso in cui il Comune abbia concesso l'integrazione alla retta a persona in attesa di riconoscimento di pensione, indennità o altro tipo di pensione, la stessa persona dovrà restituire al Comune la somma percepita dalla data del primo ricovero e limitatamente all'importo della pensione percepita.

ART. 7) Quantificazione della quota di compartecipazione da parte dell'utente beneficiario

1. Secondo quanto previsto dall'art. 10 c. 1 del DPGR n.12/89 e s.m.i. , al costo dei servizi di tipo residenziale concorrono anche gli utenti con reddito di minimo vitale o inferiore ad esso.
2. L'importo della quota di compartecipazione da parte del beneficiario dell'intervento è calcolato, invece, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c. 2 del DPGR n.12/89 e s.m.i , il quale prevede che "*concorrono alla compartecipazione del costo del servizio residenziale anche gli utenti con reddito di minimo vitale o inferiore ad esso, e che al beneficiario dell'intervento venga garantita la disponibilità una quota pari al **10% del reddito percepito**, per far fronte alle spese personali*".
3. L'art.46 del DPR n°4/2008 "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge regionale n°23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione, nonché la DRG 55/17 del 03.12.2013, rimanda ad una successiva delibera regionale di approvazione del sistema tariffario che stabilisce, secondo il reddito ISEE, le fasce di reddito necessarie per la determinazione della quota di compartecipazione.

ART.8) Determinazione della quota alberghiera della retta e contributo economico per la integrazione

1. Nei casi in cui l'utente non è in grado di pagare integralmente la propria retta, anche con l'aiuto dei familiari, può richiedere l'integrazione comunale presentando la documentazione di cui all'art. 3).
2. Ai fini della concessione di contributi economici per la copertura della quota sociale delle rette di ricovero in strutture si applicano i seguenti criteri:
 a) l'utente provvede periodicamente al versamento diretto alla struttura del proprio reddito disponibile (pensioni, indennità, patrimonio mobiliare, ecc.) per il concorso al pagamento parziale della retta, fatto salvo il mantenimento a favore dello stesso di una quota mensile per spese personali pari al **10% del reddito percepito**, per far fronte alle spese personali di cui all'art. 7 comma 2) del

presente regolamento.

b) per gli utenti soli in vita con redditi e patrimoni mobiliari sufficienti alla copertura della retta di ricovero e per quelli facenti parte di nuclei, come definiti all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013, con valore ISEE superiore alla soglia massima aggiornata periodicamente, il Comune **non contribuisce economicamente** con alcun contributo. Il residuo non coperto dai redditi e patrimoni dell'assistito rimane in carico ed in onere ai familiari;

c) per gli utenti facenti parte di nuclei, come definiti all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013, con valore ISEE inferiore alla **soglia massima** prevista, i familiari possono richiedere l'erogazione di un **contributo economico al Comune**. La misura del contributo viene determinata con criterio proporzionale tra la quota sociale residua da saldare sulla retta (dopo che l'assistito ha provveduto con i propri redditi e patrimoni disponibili e fatta salva la quota per spese personali di cui di cui all'art. 7 comma 2) del presente regolamento e la soglia stabilita annualmente, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare secondo la seguente formula:

contributo comunale = residuo retta - (residuo retta x ISEE nucleo/soglia massima ISEE)

3. La soglia, massima, di cui al punto 2 lett.c) del presente Regolamento è fissata in **€ 9.360,00** e sarà rivista periodicamente con specifica deliberazione della Giunta Comunale.

Esempio calcolo con una quota residua di € 950,00:

Quota residuo retta	Soglia massima ISEE	ISEE nucleo familiare	Contributo del Comune
€ 950,00	€ 9.360,00	€ 2.000,00	€ 747,00
€ 950,00	€ 9.360,00	€ 2.500,00	€ 696,00
€ 950,00	€ 9.360,00	€ 3.000,00	€ 646,00
€ 950,00	€ 9.360,00	€ 3.500,00	€ 594,76
€ 950,00	€ 9.360,00	€ 4.000,00	€ 544,00
€ 950,00	€ 9.360,00	€ 4.500,00	€ 493,00
€ 950,00	€ 9.360,00	€ 5.000,00	€ 443,00
€ 950,00	€ 9.360,00	€ 5.500,00	€ 392,00
€ 950,00	€ 9.360,00	€ 6.000,00	€ 341,00
€ 950,00	€ 9.360,00	€ 6.500,00	€ 290,00
€ 950,00	€ 9.360,00	€ 7.000,00	€ 240,00
€ 950,00	€ 9.360,00	€ 7.500,00	€ 234,00
€ 950,00	€ 9.360,00	€ 8.000,00	€ 138,00
€ 950,00	€ 9.360,00	€ 8.500,00	€ 87,00
€ 950,00	€ 9.360,00	€ 9.000,00	€ 37,00
€ 950,00	€ 9.360,00	€ 9.360,00	€ 0

4. La mancata presentazione della dichiarazione ISEE per la revisione annuale della quota di compartecipazione da parte dell'utente beneficiario comporta quanto già previsto all'art. 3) del presente Regolamento.

5. In caso di ricovero urgente e inderogabile presso strutture residenziali (RSA o Comunità integrata) e in attesa che il richiedente o suo delegato presenti tutta la documentazione prevista all'art. 3 del presente Regolamento e necessaria per quantificare la quota di compartecipazione a carico dell'utente beneficiario, al fine di erogare tempestivamente il servizio, si provvederà d'ufficio al ricovero con retta a totale carico dell'utente per il primo mese.

6. L'ufficio provvederà a rideterminare l'importo della quota di compartecipazione a carico dell'utente nel momento in cui il richiedente avrà perfezionato la pratica amministrativa presentando l'ISEE richiesto.

ART. 9) Pagamento della retta alle strutture

1. Il pagamento della retta, calcolata con decorrenza dal giorno effettivo di inserimento in struttura, ha cadenza mensile.
2. L'utente beneficiario deve versare la quota determinata (secondo le procedure esposte nel Regolamento) direttamente alla struttura residenziale di accoglienza e nelle modalità che verranno da questa comunicate.
3. Il Comune, invece, procederà a pagare l'integrazione spettante a seguito di presentazione di regolare fattura e foglio di presenza degli ospiti da parte dell'ente gestore della struttura residenziale.

ART. 10) Verifiche

1. L'Amministrazione Comunale, procederà con il metodo a campione o nel caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, ad effettuare idonei controlli, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate anche per il tramite degli Uffici finanziari, Uffici della Guardia di Finanza, Banca dati dell'INPS e ogni altro sportello di controllo tributario, ecc….
2. Ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 sono previste le sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera o falsa e saranno esclusi dal beneficio i soggetti che a seguito di accertamenti dell'ufficio risulti in contrasto con la situazione reddituale dichiarata.

ART. 11) Recuperi e rivalse

1. L'Amministrazione comunale, tramite i propri uffici competenti, attiva le procedure che consentano:
 - Di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili (arretrati di pensioni, eredità, ecc…)
 - di fare atto di rivalsa, successivamente al decesso del soggetto ricoverato, sull'ammontare delle quote dovute a saldo delle spese.

ART. 12) Riservatezza e trattamento dei dati

1. Il rispetto della riservatezza dei dati raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme vigenti in materia.

2. I dati forniti dal richiedente, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso il Servizio Sociale del Comune, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, per il solo scopo della richiesta del servizio richiesto. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

ART.13) Norme transitorie

1. Il presente Regolamento verrà integrato a seguito dell'approvazione da parte della Regione di apposita Delibera regionale del sistema tariffario relativo alla compartecipazione ai costi dei servizi residenziali, così come previsto dall'art. 46 del DPR n°4/2008 "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge regionale n°23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione, nonché dalla DGR 55/17 del 03.12.2013.
2. Tali scaglioni di reddito ISEE, che verranno stabiliti dalla Regione, necessari per la quantificazione dell'importo di compartecipazione degli utenti in base al reddito percepito, verranno inseriti nel Regolamento comunale.
3. Qualora la Regione Sardegna emanasse ulteriori norme che disciplinassero in termini differenti i Servizi qui regolamentati, esse, in quanto legittime, si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento. Resta ferma la possibilità di procedere successivamente ad una modifica testuale dei presenti contenuti regolamentari.
4. La compartecipazione economica del Comune alla spesa relativa al ricovero in struttura concerne la sola quota socio-assistenziale della retta esclusivamente per i giorni di effettivo ricovero e di eventuale mantenimento del posto letto, nel solo caso di degenza ospedaliera temporanea. Nulla è da integrarsi di quanto addebitato al cittadino per le prestazioni alberghiere e/o di servizio alla persona non incluse nella tariffa residenziale e pertanto a totale carico dell'utente, nonché per altre cause che esulino da quanto sopra disposto.
5. I criteri definiti nel presente Regolamento circa l'eleggibilità alla prestazione ed il calcolo della contribuzione a carico del Comune alla quota socio-assistenziale della retta applicata agli ospiti in struttura sono suscettibili di revisione a salvaguardia dei richiedenti e dei beneficiari della prestazione medesima, **nonché degli equilibri di Finanza Pubblica e di Bilancio.**
6. L'erogazione del contributo economico volto all'integrazione della quota socio-assistenziale a carico del beneficiario **avverrà compatibilmente con le risorse disponibili**. Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione per evitare la creazione di aspettative che non possono essere soddisfatte. Qualora le risorse disponibili non consentissero di attivare le prestazioni per tutti i richiedenti, verranno individuati, con apposito atto, criteri di priorità per l'accesso alla prestazione.

ART.14) Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento comunale è disciplinato secondo le seguenti fonti normative:

- Legge n°328 del 8.12.2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- DPGR n.12/1989 (Regolamento di attuazione alla ex L.R.4/1988) modificato dal DPGR n.145/1990
- Legge Regionale n.23 del 23.12.2005 - Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali).
- DPR n°4/2008 "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge regionale n°23/2005.
- Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione.

- DGR n.33/36 del 08.08.2013. Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della LR23/2005. Approvazione preliminare.
- DGR 55/17 del 03.12.2013 – Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della LR23/2005. Approvazione definitiva.
- DPCM N.159 del 3 dicembre 2013 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell' ISEE, modificato dal D.Lgs. 130/2000, e i relativi decreti attuativi ed in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999.

- DPR N. 445 del 28.12.2000 - Testo unico sulla documentazione amministrativa.
- Legge n.104 del 05.02.1992 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- DPCM 14 febbraio 2001 – Atto di indirizzo in materia di prestazioni sociosanitarie - Sentenza Consiglio di Stato n°5348 del 9 luglio 2015; n° 01458/2019 del 04/03/2019; sentenza TAR Lombardia n. 0154/2019 del 05/07/2019
- D.lgs n°196 del 30.06.2003 e GDPR Regolamento UE 2016/679 – Codice in materia di protezione dei dati personali.